

ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CHIETI

RICORSO

ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Per la [redacted] S.p.A. (già Banca [redacted] S.p.A.), con sede legale in Roma (RM), Via Lucrezia [redacted] n. [redacted] c.a.p. 00178, C.F. [redacted] e P.IVA [redacted] (indirizzo pec [redacted]@pec[redacted].it), in persona del procuratore speciale pro tempore dott.ssa [redacted], nata a [redacted] il [redacted] gennaio [redacted] (C.F. [redacted]Q), rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dal Dott. Comm. [redacted] (C.F. [redacted]; indirizzo pec [redacted]@legalmail.it; fax: 06/[redacted]), ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale sita in Roma (RM), Via Lucrezia [redacted] n. [redacted], c.a.p. 00178;

CONTRO

il Comune di [redacted], Servizio Tributi, Piazza [redacted], n. 7, cap [redacted], [redacted] (CH);

IN RELAZIONE

all'avviso di accertamento n. [redacted] del 27 gennaio 2015 (in allegato sub. 1), notificato in data 11 febbraio 2015 e contenente la contestazione di omesso versamento ed omessa denuncia ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) relativamente ai mesi da giugno a dicembre del periodo d'imposta 2012.

IN FATTO

La [redacted] S.p.A. (nel prosieguo anche "[redacted]" o "Società") è un'impresa operante nel settore del leasing (di seguito anche "locazione finanziaria") ed in particolare, per quanto interessa in questa sede, del leasing immobiliare.

PROCURA SPECIALE

La [redacted] S.p.A. (già Banca [redacted] S.p.A.), con sede legale in Roma (RM), Via Lucrezia [redacted] n. [redacted], c.a.p. 00178, C.F. [redacted] e P.IVA [redacted] (indirizzo pec [redacted]@pec[redacted].it), in persona del procuratore speciale pro tempore dott.ssa [redacted], nata a [redacted] il [redacted] gennaio [redacted] (C.F. [redacted]),

delega a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, anche di esecuzione, opposizione e di gravame, il Dott. Comm. [redacted] (C.F. [redacted]),

indirizzo pec [redacted]@legalmail.it; fax: 06/[redacted]),


conferendogli a tal fine ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, incassare, quietanzare, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, chiamare terzi in causa, promuovere atti conservativi e cautelativi, nominare, revocare e sostituire a sé altri procuratori con pari o più limitati poteri, eleggere domicilio e fare quanto altro necessario per il buon espletamento del presente mandato, formulando espressa promessa di rato e valido. Elegge domicilio presso la propria sede legale sita in Roma (RM), Via Lucrezia [redacted] n. [redacted], c.a.p. [redacted]. Roma, 1 aprile 2015

Per la [redacted] S.p.A.

[redacted]

Vera è la firma
Dott. Comm. [redacted]

[redacted]



In tale contesto la Società era proprietaria di un immobile sito nel Comune di [REDACTED], Via [REDACTED] snc, identificato al catasto fabbricati del Comune di [REDACTED] al foglio n. [REDACTED], particella [REDACTED], cat. D/7.

Detto immobile è stato acquistato dalla ricorrente al fine di concederlo in locazione finanziaria ad un proprio cliente.

In data 27 ottobre 2005 la ricorrente stipulava con l'utilizzatore "[REDACTED] SpA" il contratto di leasing n. [REDACTED] 70449 (in allegato sub. 2) avente ad oggetto l'immobile sopra individuato, con una durata contrattuale del leasing fissata in n. 120 mesi a decorrere dal primo giorno del mese in cui sarebbe intervenuta la consegna.

In data 29 novembre 2005, a rogito del Notaio dott. [REDACTED] (in allegato sub. 3), la ricorrente acquistava dunque la proprietà dell'unità immobiliare sopra citata operandone in pari data la consegna a favore della "[REDACTED] SpA" (cfr. art. 7 dell'atto di compravendita).

Il contratto di locazione finanziaria in questione, benché avesse come detto una durata pari a 10 anni, si è tuttavia risolto anticipatamente a causa dell'inadempimento contrattuale ascrivibile alla "[REDACTED] SpA".

Con lettera raccomandata (rif. [REDACTED] 351070449/220/MI, in allegato sub. 4) datata 2 maggio 2012, la [REDACTED] comunicava alla "[REDACTED] SpA" la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento della citata conduttrice, risoluzione avente efficacia, ai sensi dell'art. 19 del contratto di leasing, dal primo giorno del mese successivo a quello della data della lettera di risoluzione, *i.e.* dal 1° giugno 2012.

Detta unità immobiliare, tuttavia, non è rientrata nella disponibilità della ricorrente pur essendo intervenuta la risoluzione contrattuale, venendo indebitamente trattenuta dalla "[REDACTED] SpA".

Ne è riprova il ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.* (in allegato sub. 5) promosso dalla Iccrea al Tribunale civile di Roma nel 2013 al fine di ottenere la restituzione dell'immobile.

È per tale ragione che la ricorrente - sulla base delle motivazioni di seguito esposte - ha ritenuto di non essere soggetto passivo (IMU) di non dover presentare la dichiarazione IMU e di non dover effettuare alcun versamento d'imposta relativamente al 2012.

Tutto ciò premesso, in data 11 febbraio 2015 il Comune di [REDACTED] ha notificato alla ricorrente l'avviso di accertamento identificato in epigrafe per mezzo del quale ha contestato alla Iccrea l'(asserita) omessa denuncia IMU nonché l'(asserito) omesso versamento del tributo, relativamente ai mesi da giugno a dicembre del periodo d'imposta 2012.

Con l'avviso di accertamento in questa sede impugnato il Comune ha quindi contestato l'omesso versamento di Euro 6.356 a titolo di IMU, Euro 225,15 a titolo di interessi, Euro 8,75 a titolo di spese di notifica, irrogando la sproporzionata sanzione di Euro 14.617,38 per omessa denuncia IMU ed omesso versamento delle somme asseritamente dovute.

Sulla base di tali premesse la [REDACTED] S.p.A., come sopra rappresentata e difesa, propone ricorso avverso l'avviso di accertamento in epigrafe in quanto del tutto illegittimo ed infondato per i seguenti motivi.

IN DIRITTO

1. Breve premessa in tema di soggettività passiva IMU in presenza di contratti di leasing immobiliare.

Al fine di comprendere i motivi di infondatezza dell'avviso di accertamento qui impugnato è opportuno, in via preliminare, illustrare brevemente:

le caratteristiche essenziali di un contratto di leasing (e, nello specifico, di un contratto di leasing immobiliare), nonché

- i. la tematica della corretta individuazione del soggetto passivo ai fini dell'assolvimento degli obblighi di versamento IMU in presenza di contratti di leasing immobiliare.

Quanto al punto *sub i*) si rammenta come il contratto di leasing (o locazione finanziaria) rappresenti un contratto c.d. atipico, in quanto sprovvisto di una disciplina normativa *ad hoc*, e risultante da una combinazione degli schemi contrattuali della vendita con patto di riservato dominio (di cui all'art. 1523 c.c.) e del contratto di locazione (di cui all'art. 1571 c.c.).

Con il contratto di leasing un soggetto (locatore o concedente, nel caso di specie ██████) concede ad un altro soggetto (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene dietro il pagamento di un canone periodico.

Alla scadenza naturale del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto (riscatto), con il pagamento di un prezzo (prezzo di riscatto).

Pertanto, poiché il leasing immobiliare persegue principalmente la funzione di finanziamento dell'acquisto della proprietà del bene locato, nella maggior parte dei casi, allo scadere del contratto, il locatario avrà tutto l'interesse e la convenienza, a riscattare l'immobile.

Non sempre, tuttavia, il contratto di leasing conduce al riscatto del bene che ne forma oggetto: può infatti accadere che il contratto venga risolto anzitempo, ovvero il locatario non eserciti la facoltà di riscatto del bene al termine del rapporto contrattuale. In questi casi, è altresì possibile che, nonostante la formale interruzione del leasing, il conduttore mantenga la disponibilità dell'immobile anziché restituirlo alla società locatrice.

Nella prassi, infatti, non è infrequente che tra la data di formale scioglimento del contratto di locazione finanziaria e la data di effettiva riconsegna del bene al

catore intercorra un lasso di tempo significativo (talvolta anche di alcuni
anni), imputabile all'inadempimento dell'utilizzatore.

Quanto, invece, alla tematica inerente alla soggettività passiva IMU, anche ai
fini del versamento del tributo, in presenza di contratti di leasing immobiliare,
soccorrono in primo luogo gli artt. 8 e 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel
prevedere che:

- *“l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale” (art. 8, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23);*
- *“soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono [per regola generale - n.d.r.] il proprietario di immobili a qualsiasi uso destinati [...]” (art. 9, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23);*
- *“per gli immobili [...] concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto” (art. 9, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23).*

Pertanto, in presenza di contratti di leasing immobiliare, la soggettività
passiva IMU ed i connessi obblighi di versamento sono posti, dalla legge, in
capo all'utilizzatore per tutta la durata della locazione finanziaria.

Sulla portata applicativa dell'art. 9, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 14
marzo 2011, n. 23, soccorrono poi le istruzioni ministeriali allegate al D.M. 30
ottobre 2012 che ha approvato il modello di dichiarazione dell'imposta
municipale propria (IMU) (in allegato sub. 6).

Dette istruzioni, segnatamente al paragrafo 1.4, precisano che *“nel caso, invece,
di risoluzione anticipata o di mancato esercizio del diritto di opzione finale
(riscatto) del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing, che è il
nuovo soggetto passivo ed il locatario, che ha cessato di esserlo, sono coloro*

qui grava l'onere dichiarativo IMU entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna".

Il bene, come si illustrerà nel prosieguo, la portata di tale chiarimento – con il quale si è inteso attribuire rilievo non al momento di formale conclusione del contratto, bensì a quello successivo di riconsegna del bene alla società di leasing – involge pertanto i profili di soggettività passiva del tributo IMU.

2. Sull'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 in quanto carente di motivazione.

Prima di affrontare le ragioni da cui deriva l'infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato, si deve rilevare la nullità dell'atto per carenza di motivazione.

Nell'avviso qui impugnato il Comune di [redacted] si limita, con una mera tabellina, ad intimare ad Iccrea di versare il tributo relativo all'unità immobiliare in questione, oltre sanzioni ed interessi.

Nulla di più.

Ebbene con tale *modus operandi* adottato dal Comune non è affatto chiaro quali siano i motivi che ostano ad un'interpretazione del dettato normativo conforme alle istruzioni ministeriali allegate al D.M. 30 ottobre 2012, secondo cui titolare della soggettività passiva ai fini IMU resterebbe il locatario anche a seguito di risoluzione anticipata del contratto (o di mancato esercizio del riscatto), e ciò fintantoché il bene condotto in leasing non venga restituito alla società di leasing.

Alla luce di quanto sopra, non può che ricordarsi come **la motivazione degli atti di accertamento è un elemento essenziale** in quanto adempie alla finalità di porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa erariale nei suoi elementi fondamentali e quindi di contestare efficacemente non solo il *quantum debeatur* ma anche – e soprattutto – l'*an*, circostanza confermata dal legislatore

la previsione di cui all'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è espressamente violata nel caso di specie.

In luce di quanto sopra non può considerarsi adempiuto l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo, di tal che si chiede a Codesta On.le Commissione di dichiarare la nullità dell'atto impugnato in quanto emesso in violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carenza di motivazione.

3. Sull'infondatezza dell'atto impugnato per carenza di soggettività passiva tributaria IMU in capo ad [REDACTED]

La contestazione del Comune di [REDACTED] poiché mossa con riferimento alle mensilità da giugno 2012 in avanti (*i.e.* a decorrere dal mese in cui si è verificata la risoluzione del contratto di leasing), deve fondarsi sull'erronea convinzione secondo cui la mancata riconsegna del bene da parte del locatario non sia rilevante ai fini della determinazione della soggettività passiva IMU, essendo quest'ultima incombente sulla società di leasing.

In merito valga in prima battuta rilevare che una lettura congiunta dei citati artt. 8, comma 2 e 9, comma 1 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nonché delle sopra menzionate istruzioni ministeriali allegatale al D.M. 30 ottobre 2012, conduce a ritenere che il locatario inadempiente rispetto all'obbligo di riconsegna dell'immobile, il quale continua a beneficiare del godimento del bene, rimane obbligato al pagamento dell'IMU e ciò fintantoché non adempia all'obbligo di riconsegna del bene stesso al locatore.

Tale lettura congiunta della normativa in materia di soggettività passiva IMU e delle istruzioni ministeriali risulta altresì confermata dal disposto dell'art. 13, comma 12-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (disposizione che ha anticipato al 2012, in via sperimentale, l'applicazione dell'IMU) il quale impone, infatti, la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti passivi IMU nel

ine "mobile" di novanta giorni dalla data "in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta".

anche tale disposizione normativa, dunque, attribuisce piena rilevanza, ai fini della determinazione della soggettività passiva IMU, al momento di acquisto del possesso degli immobili e, pertanto, non può che trovare applicazione anche nelle particolari situazioni in cui, nonostante sia intervenuta la risoluzione del contratto (ovvero il bene non sia stato riscattato a fine locazione), il bene non sia stato ancora riconsegnato alla società di leasing.

Ne consegue che, in questo caso, soggetto passivo del tributo resta l'utilizzatore fino al momento in cui la società di leasing non consegua nuovamente il possesso del bene in leasing.

In questo contesto normativo, le precisazioni contenute nelle istruzioni ministeriali in ordine all'individuazione del momento a partire dal quale decorrono i novanta giorni per la presentazione della dichiarazione IMU altro non rappresentano che un'ulteriore conferma circa l'individuazione dell'evento determinante il mutamento di soggettività passiva del tributo.

In tal senso, come anche evidenziato nella circolare n. 32 del 2 novembre 2012 pubblicata dall'Assilea Associazione Italiana Leasing (in allegato sub. 7), la disposizione di cui al par. 1.4 delle istruzioni ministeriali sopra citate "riveste particolare importanza in quanto chiarisce inequivocabilmente che il locatario è soggetto passivo IMU anche nelle particolari situazioni in cui, nonostante sia intervenuta la risoluzione del contratto oppure il bene non sia stato riscattato a fine locazione, il bene non sia stato ancora riconsegnato alla società di leasing".

A tale riguardo, non è di alcun ostacolo all'accoglimento della soluzione predetta il tenore letterale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23,

per il quale, in ipotesi di concessione in leasing di beni immobili, soggetto passivo è il locatario *“a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto”*.

È dato infatti rilevare come, laddove il locatario si renda inadempiente rispetto all'obbligo di restituzione del bene alla scadenza (od in ipotesi di risoluzione anticipata) del contratto, il rapporto negoziale non cessa istantaneamente di produrre i suoi effetti, essendo bensì fonte di obblighi ulteriori – sempre scaturenti dal contratto – idonei a configurare una sorta di ultravigenza del rapporto medesimo, in virtù del principio *mora debitoris perpetuat obligationem*.

Ed infatti, sul locatario non solo permane l'obbligo (di natura contrattuale) di riconsegnare l'immobile al locatore ed incombe il rischio inerente alla perdita o al deterioramento della cosa locata, ma grava altresì l'obbligo di corrispondere un indennizzo correlato al godimento del bene fino al momento in cui non adempia alla restituzione (*ex art. 1591 c.c.*).

Detta ultima disposizione può essere considerata espressione di un più generale principio per il quale il ritardo nella restituzione del bene locato determina una sorta di proiezione o di “ultrattività” del contratto al di là della sua formale scadenza.

In tale contesto, quindi, la lettera dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 non preclude affatto (ed anzi conferma) la possibilità di continuare ad individuare nel locatario la soggettività passiva del tributo allorché si verifichi una causa di risoluzione del contratto di leasing ovvero quando questo giunga alla sua formale scadenza (senza che venga esercitata la facoltà di riscatto) ma il locatario ritardi nella consegna del bene.

In tal caso, infatti, l'inadempimento del debitore dà luogo ad una situazione in cui il contratto di leasing continua a produrre effetti, ciò valendo a giustificare il

anere della soggettività passiva IMU in capo al locatario al pari di quanto
bbe accaduto nella piena vigenza ("fisiologica") del contratto stesso.
consegue che, in una simile prospettiva, il titolo giustificativo in base al
ale il locatario è chiamato a rispondere dell'obbligazione d'imposta resta
mpre l'"ultrattivo" contratto di leasing.

Le considerazioni di cui sopra, peraltro, sono state integralmente recepite
nell'art. 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("legge di Stabilità
per il 2014"), che ha chiarito – in materia di soggettività passiva TASI – come
*"in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere
dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del
contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente
dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore,
comprovata dal verbale di consegna".*

Il recente intervento legislativo – di natura indubbiamente interpretativa –
assume una notevole importanza, in quanto fornisce una chiara e inequivocabile
chiave di lettura, non solo in materia di TASI ma anche di IMU, con riferimento
al periodo temporale in cui ricade la soggettività passiva del locatario a titolo di
leasing, laddove il legislatore introduce una ben precisa definizione del
significato da attribuire all'espressione "durata del contratto", dovendosi per
ciò intendere "il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna".

Si sono mostrati d'accordo nel ritenere applicabile al comparto dell'IMU una
simile definizione del significato da attribuire all'espressione "durata del
contratto" anche l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Roma ("ODCEC Roma") nonché Assilea (cfr. estratto della *Guida alle novità
fiscali per il leasing 2014*, pubblicata da ODCEC Roma unitamente ad Assilea,
in allegato sub. 8).

conclusione, considerata la decisa "simmetria" tra la disciplina normativa in tema di TASI ed IMU (i.e. per entrambe la variazione di soggettività passiva in caso di leasing è ancorata alla nozione di "durata del contratto"), non vedono motivi che possono portare a negare, anche in tema di IMU, quanto chiarito espressamente dalle istruzioni ministeriali alla dichiarazione, ovvero:

- che il locatario inadempiente rispetto all'obbligo di riconsegna dell'immobile resta obbligato al pagamento dell'imposta al Comune fintantoché rimanga l'unico soggetto che può godere del bene, ossia fino al momento di effettiva riconsegna dell'immobile alla società locatrice e, specularmente,
- che la società di leasing (ri-)acquisisce la titolarità passiva del rapporto d'imposta solo dal momento in cui di fatto ottiene la riconsegna del cespite.

Da ultimo, è opportuno segnalare due precedenti giurisprudenziali recentemente intervenuti sulla medesima questione qui in discussione.

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, con la sentenza del 20 maggio 2014, n. 392/2/14 (in allegato sub. 9) ha infatti accolto la richiesta, formulata da una società di leasing, di rimborso dell'IMU riferibile ad un immobile concesso in locazione finanziaria sul presupposto che obbligato al pagamento doveva essere l'utilizzatore dell'immobile, il quale non aveva ancora provveduto alla restituzione della unità immobiliare.

Ebbene, la Commissione di Treviso ha rilevato che "se il Legislatore ha ritenuto, in caso di locazione finanziaria, di dare una chiara interpretazione al concetto di "durata del contratto" in relazione alle disposizioni in materia di TASI, essa deve intendersi connotata come norma ricognitiva anche ai fini dell'IMU [ed ICI - n.d.r.], non potendoci essere discrasia tra due tipi di tributi anche per una questione di coerenza del sistema. Non avrebbe, infatti, senso

ere che in materia di durata del contratto di leasing il Legislatore abbia
to adottare due distinti concetti a seconda della componente della IUC
posta Comunale Unica) per la quale si discute, nel riordino dei Tributi di
ettanza comunale (IMU, TASI, TARI)".

maniera del tutto identica si è recentemente pronunciata la Commissione
Tributaria Provinciale di Brescia, con la sentenza del 13 novembre 2014 n.
959/7/14 (in allegato sub. 10).

Anche alla luce dei recenti interventi, non si vedono dunque ragioni che ostino
all'accoglimento delle motivazioni qui addotte dalla ricorrente.

4. Illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni.

Chiarita, a parere della ricorrente, l'assoluta infondatezza del rilievo, preme
altresi rilevare, sotto un duplice profilo, l'illegittimità dell'irrogazione delle
sanzioni da parte del Comune di [REDACTED].

Si è detto nelle premesse come il Comune di [REDACTED], a fronte di una maggiore
imposta accertata di Euro 6.356, abbia, applicando le misure massime
previste, irrogato sanzioni per ben Euro 14.617,38.

Sul punto, sebbene sia noto come il legislatore tributario lasci agli organi
accertatori un potere discrezionale in ordine alla determinazione del *quantum*
sanzionatorio, limitandosi solitamente a prevedere un minimo ed un massimo
edittale della pena, dall'altro lato è imposto in via generale un vincolo di
valutazione in considerazione della proporzionalità della pena, della gravità
delle violazioni e del grado di obiettiva e manifesta violazione della normativa
fiscale.

Il punto è fuori discussione, avendo ad esempio nella Circolare Min. n. 180 del
19 luglio 1998, lo stesso Ministero delle Finanze chiarito che "Non è fuori di
luogo soggiungere che la determinazione in concreto degli aumenti disposti dai
commi 1, 2 e 5 è rimessa all'apprezzamento dell'organo deputato

accertamento ai sensi dell'art. 16, comma 1, il quale dovrà valutare, ai sensi art. 7, comma 1 e nei limiti delle notizie a sua disposizione, la personalità trasgressore e la pericolosità e gravità del comportamento, tenuto conto sia degli anni d'imposta coinvolti nella continuazione, sia del criterio di proporzionalità tra entità della sanzione astrattamente irrogabile e gravità delle violazioni e del danno prodotto".

Ebbene, posto il richiamato criterio di proporzionalità, come può ritenersi proporzionata una sanzione pari a più del doppio dell'imposta asseritamente non versata (avendo la ricorrente rispettato il dettato normativo e le indicazioni interpretative fornite dallo stesso Ministero in occasione della redazione delle istruzioni IMU)?

Per altro verso le sanzioni irrogate si presentano illegittime per manifesta violazione dell'articolo 10, secondo comma della legge n. 212 del 2000, ai sensi del quale *"Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa"*.

Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la contestazione IMU sollevata nell'impugnato avviso di accertamento venisse confermata, non si può poi prescindere dalla constatazione che la condotta tenuta dalla Iccrea sono rispondenti alle prescrizioni dettate dalle istruzioni ministeriali IMU allegate al D.M. 30 ottobre 2012.

Motivo per cui merita quanto meno di esser riconosciuta, da parte di Codesta On.le Commissione, l'illegittima applicazione delle sanzioni da parte del Comune di [REDACTED]

quanto sino ad ora esposto, la [REDACTED] S.p.A., come sopra presentata e difesa,

CHIEDE

Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Chieti voglia:

- in via pregiudiziale: dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento in epigrafe e per l'effetto disporre l'annullamento;
- in via principale e nel merito: dichiarare l'infondatezza dell'avviso di accertamento in epigrafe e per l'effetto disporre l'annullamento;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento del ricorso, annullare l'irrogazione delle sanzioni come da motivi suesposti;
- in via ulteriormente subordinata: condannare il Comune di [REDACTED] alla restituzione delle somme versate in caso d'iscrizione provvisoria a ruolo, con la condanna altresì del Comune alla restituzione, con rivalutazione ed interessi, come di legge, di tutte le somme che, in pur denegata ipotesi, la ricorrente fosse costretta a versare per non subire l'esecuzione forzata o ad essa fossero coattivamente prelevate.

in riserva di produrre atti e documenti.

in vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.


dichiara che il valore della presente lite è di Euro 6.356.

chiede altresì che la trattazione della controversia avvenga in pubblica
libertà, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992.

in osservanza.

Chieti, 1 aprile 2015

Dott. Comm. [REDACTED]



offrono in comunicazione:

1. avviso di accertamento n. [REDACTED] del 27 gennaio 2015

2. contratto di leasing n. [REDACTED]070449
3. atto di acquisto immobile
4. lettera raccomandata di risoluzione del contratto di leasing
5. copia ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
6. istruzioni ministeriali alla dichiarazione IMU
7. circolare Assilea n. 32 del 2 novembre 2012
8. estratto della *Guida alle novità fiscali per il leasing 2014*, pubblicata da ODCEC Roma unitamente ad Assilea
9. Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sentenza del 20 maggio 2014, n. 392/2/14
10. Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, sentenza del 13 novembre 2014 n. 959/7/14



MITTEME : [REDACTED] SAC/10

Studio Legale Tributario
Via [REDACTED] - 00198 Roma
Tel. 06- [REDACTED] - Fax 06- [REDACTED]
C.F./P.IVA: [REDACTED]



DESTINATARIO : COMUNE DI [REDACTED]
SERVIZIO TRIBUTI

Postaraccomandata
AR € 6,30
Raccomandata da : 66050
[Vertical bars]



PIAZZA [REDACTED]
M. 7
CAP [REDACTED]
[REDACTED]
(CH)